

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2025, n. 13591

RILEVATO CHE

1. L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Como ha notificato al sig. Gr.St., dottore commercialista, per gli anni d'imposta dal 2011 al 2013, diversi avvisi di accertamento con i quali ha recuperato a tassazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, previo riconoscimento di costi nella misura forfettaria del 10%, compensi non fatturati e non dichiarati come segue

avviso di accertamento n. (Omissis) per il 2011 con il quale sono stati recuperati a tassazione compensi non fatturati e non dichiarati per un ammontare pari ad € 192.400,00;

avviso di accertamento n. (Omissis) per il 2012 con il quale sono stati recuperati a tassazione compensi non fatturati e non dichiarati per un ammontare pari ad € 119.690,00;

avviso di accertamento n. (Omissis) per il 2013 con il quale sono stati recuperati a tassazione compensi non fatturati e non dichiarati per un ammontare pari ad € 115.827,00.

Gli avvisi in questione scaturivano dai rilevati contenuti nel Processo Verbale di Constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza di Como e notificato alla parte in data 21/03/2015.

2. Il contribuente impugnava, con distinti ricorsi, i detti avvisi dinanzi la C.t.p. di Como; si costituiva anche l'Ufficio, che chiedeva la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Como, previa riunione, con sentenza n. 08/05/2018, rigettava integralmente il ricorso del contribuente.

4. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate, chiedendo conferma della sentenza di primo grado.

5. Con sentenza n. 5301/21/2018, depositata in data 4 dicembre 2018, la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 1° aprile 2025.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2 bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. con specifico riferimento all'art. 43 cod. civ. per aver travisato la decisione del Tribunale di Como n. 1648/20174 del 15 gennaio 2018 in materia di residenza e all'art. 2697 cod. civ. in relazione alle risultanze processuali istruttorie analiticamente esaminate dal giudice penale e disattese dalla C.t.r. di Milano" il contribuente lamenta l'errore in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha valorizzato le risultanze del processo penale negli stessi termini fatti propri dal giudice penale, non motivando neanche la diversa valutazione cui è giunto.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2 bis, D.P.R. n. 917/1987 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. con specifico riferimento all'art. 43 cod. civ. per aver travisato la decisione del Tribunale di Como n. 1648/20174 del 15 gennaio 2018 in materia di residenza e in relazione all'art. 32 D.P.R. n. 600/73 in merito alle prove addotte per dimostrare la non imponibilità delle operazioni bancarie presunte reddito dall'agenzia e al raffronto con le risultanze processuali istruttorie analiticamente esaminate dal giudice penale" il contribuente lamenta l'errore in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha tenuto in debita considerazione la testimonianza, effettuata nel processo penale, del teste Parrino che aveva dichiarato di aver consegnato al sig. Gr.St. nel 2008 delle somme per degli investimenti in borsa.

2. Preliminarmente, va disaminata l'eccezione sollevata dalla parte in memoria e relativa all'invocato annullamento dell'avviso di accertamento in virtù dello ius superveniens rappresentato dall'art. 1, comma 4, lett. m., del D.Lgs. n. 87/2024.

Invero, è stato emanato il decreto legislativo n. 87 del 2024 che (in esecuzione della delega conferita al Governo dall'art. 20 della legge n. 111 del 2023), pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28/6/2024 ed entrato in vigore il 29/6/2024, il cui art. 1, comma 1, lett. m) ha introdotto, nel corpo del D.Lgs. n. 74 del 2000, il nuovo art. 21 bis, rubricato "Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione", che così dispone, per quel che in questa sede interessa:

1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

Tale ius superveniens si applica anche ai casi in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 87 del 2024, purché, alla data di entrata in vigore del D.Lgs., sia ancora pendente il giudizio di cassazione

contro la sentenza.

2.1. Nella fattispecie in esame, il contribuente ha depositato la sentenza di assoluzione perch  il fatto non sussiste munita della formula dell  avvenuto passaggio in giudicato in data 16/3/2018.

Senonch , sul tema riguardante gli effetti generati nel processo tributario dalla sentenza penale irrevocabile di assoluzione rispondente ai requisiti previsti dal citato articolo si sono formati nella giurisprudenza di questa Corte due contrastanti orientamenti interpretativi, per cui, con ordinanza interlocutoria n. 5714/2025 del 4 marzo 2025, resa nell  mbito del procedimento n.

27278/2017 R.G.,   stata disposta la remissione degli atti alle Sezioni Unite della questione interpretativa dell  applicabilit  della novella legislativa circa gli effetti del giudicato penale assolutorio anche al presupposto impositivo, ma anche la sua stessa riferibilit  all  assoluzione ex 530 2   comma c.p.p.

3. Pertanto, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle SS.UU.

Giurispedia.it

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle SS.UU.

Cos  deciso in Roma l  1 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2025.

Campi meta

Massima : *In presenza di un ius superveniens (specificamente l'art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024) che disciplina l'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione (perch  il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso) nel processo tributario per gli stessi fatti materiali, la sussistenza di contrastanti orientamenti interpretativi all'interno della stessa Corte di Cassazione riguardo all'applicazione di tale nuova normativa â?? in particolare, circa la sua riferibilit  al presupposto impositivo e all'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. â?? giustifica la rimessione della questione interpretativa alle Sezioni Unite, comportando il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della loro definitiva decisione.*

Supporto Alla Lettura :

PROCESSO TRIBUTARIO

Il Processo Tributario   un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e lâ amministrazione finanziaria,   disciplinato nel d.lgs. 546/1992 e non   incluso in nessuna delle giurisdizioni indicate dalla Costituzione, rappresenta quindi unâ eccezione giustificata dal grande tecnicismo della materia. Il 03 gennaio 2024   stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 220/2023 recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, le quali vanno a modificare il d.lgs. 546/1992, e sono da collocare in attuazione della L. 111/2023, con la quale   stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale.